

COMUNE DI AQUILA D'ARROSCIA

Regolamento per la disciplina del volontariato civico comunale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20/04/2022

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di singoli cittadini che, volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendono partecipare allo svolgimento di attività di interesse civico e di utilità sociale nel Comune di Aquila d'Arroscia (di seguito "il Comune), secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e di partecipazione attiva.

Articolo 2 – Volontario Civico

1. Il Volontario Civico è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della collettività e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per contribuire a dare risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente a scopo solidaristico.

2. La scelta del Volontario Civico deve essere libera, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

3. Il Volontario Civico è tenuto a operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali viene in contatto nello svolgimento della sua attività.

Articolo 3 – Prestazione

1. La prestazione del Volontario Civico ha come presupposto la manifestazione di disponibilità a impiegare le proprie energie fisiche e/o intellettuali, il proprio tempo e le proprie capacità per prestazioni, in collaborazione con il Comune, per la realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

2. L'attività del Volontario Civico è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurarsi di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

3. Il Volontario Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza del Comune, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altre disposizioni, allo stesso o ad altri soggetti.

4. Il Comune non può, in alcun modo, avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

Articolo 4 – Requisiti soggettivi

1. Il singolo cittadino che intenda collaborare, quale Volontario Civico, con il Comune deve possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni;
- b) residenza nel comune di Aquila d'Arroscia;
- c) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività, valutata sulla base della natura delle attività stesse, per le quali l'aspirante volontario ha dichiarato la propria disponibilità, così come previsto dal successivo art. 7 del presente Regolamento;
- d) assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.

2. Per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

3. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché coperti dall'assicurazione di cui al successivo art. 8 ed idonei allo svolgimento della specifica attività scelta, fermo restando il requisito di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione al Registro comunale di cui al successivo articolo 5 o prima di affidare l'attività, il Comune può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, per garantirne all'interessato lo svolgimento in sicurezza, sulla base della sua condizione psicofisica.

4. Eventuali deroghe al possesso dei requisiti di cui comma 1 del presente articolo possono essere deliberate dalla Giunta Comunale con atto motivato, fermo restando in ogni caso il requisito di cui alla lett. c) e la copertura assicurativa di cui al successivo art. 8.
5. Nella scelta dei candidati Volontari Civici non potrà essere attuata alcuna discriminazione di sesso, razza, religione e credo politico.

Articolo 5 - Modalità di iscrizione al Registro comunale dei Volontari Civici

1. Per svolgere attività come Volontario Civico è necessario presentare domanda di iscrizione al Comune, l'apposito modulo predisposto dal Comune.
2. La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
3. Il Comune può disporre periodicamente anche la pubblicazione di avvisi pubblici per lo svolgimento di particolari attività, invitando gli interessati all'iscrizione al Registro dei Volontari Civici.
4. Le domande di iscrizione al Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla data di protocollazione. I candidati possono essere invitati a presentare documentazione integrativa o a svolgere un colloquio di approfondimento dei requisiti dichiarati, delle motivazioni all'iscrizione e delle attitudini rispetto ai servizi indicati come preferenziali.
5. A seguito dell'accoglimento espresso della domanda a svolgere attività in qualità di Volontario Civico da parte del Responsabile del Servizio a cui tali attività fanno riferimento, il Comune procede all'iscrizione del richiedente nel Registro comunale dei Volontari Civici.

Articolo 6 - Registro dei Volontari Civici

1. Il Registro dei Volontari Civici è tenuto presso la Segreteria Comunale.
2. Per ciascun Volontario Civico sono riportati nel Registro i dati anagrafici, il numero di protocollo della domanda, la data di iscrizione al Registro e gli ambiti di attività per i quali è stata manifestata la disponibilità.

Articolo 7 – Selezione, formazione e attività del Volontario Civico

1. I candidati Volontari Civici sono selezionati, a seconda degli ambiti di attività preferenziali, dal Responsabile del Servizio a cui tali attività fanno riferimento, tenuto conto di:
 - precedenti attività lavorative svolte;
 - livello di istruzione e competenza specifica dimostrata;
 - età in relazione all'incarico;
 - attitudini e capacità psico-fisiche.
2. Il Responsabile del Servizio per l'attività a cui il Volontario Civico è destinato ha il compito di informarlo e istruirlo circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di vigilare sul corretto svolgimento delle attività e sugli esiti delle stesse.
3. Prima dell'avvio delle attività di volontariato civico e, qualora opportuno anche in corso di svolgimento, il Volontario Civico è tenuto a partecipare a percorsi di formazione e/o di tirocinio sul campo organizzati dal Comune attraverso proprio personale o in collaborazione con soggetti terzi, per i quali potrà essere rilasciata apposita attestazione da conservare nel fascicolo personale del Volontario.
4. Al Volontario Civico sono forniti mezzi idonei all'identificazione del proprio ruolo, quali pettorinae cartellino di riconoscimento con stemma comunale, inoltre, laddove necessario, idoneo vestiario ed eventuali dispositivi di sicurezza.

Articolo 8 – Copertura assicurativa

1. Il Comune provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei Volontari iscritti nel Registro ed impiegati nelle attività individuate.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile

per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli a motore nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego di automezzi, furgoni, motocicli, di proprietà del Comune, fermo restando il possesso da parte del Volontario interessato della prescritta patente di guida o altra abilitazione.

4. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per fatti posti in essere dai volontari con dolo o colpa grave.

Articolo 9 – Gratuità dell'attività

1. L'attività del Volontario Civico non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro o in qualsiasi altra forma.

Articolo 10 - Sospensione e cessazione della collaborazione del Volontario Civico

1. E' sempre ammesso il ritiro della disponibilità da parte del Volontario Civico, con un preavviso scritto al Comune di almeno 10 giorni.

2. Il Comune può sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:

a) vengano a mancare i requisiti soggettivi richiesti;

b) dal comportamento del Volontario Civico possa derivare un danno per il Comune, l'utenza o la cittadinanza in generale;

c) siano accertate a carico del Volontario Civico dichiarazioni mendaci, violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, tali da compromettere il rapporto fiduciario e di collaborazione con il Comune e i soggetti beneficiari dell'attività;

d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il coinvolgimento dei volontari in un determinato intervento, per motivazioni espresse.

3. Il Volontario Civico, il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al comma precedente del presente articolo, lettere a), b) e c), viene cancellato dal Registro Comunale dei Volontari Civici.

Articolo 11 – Attestazione finale

1. Qualora il Volontario Civico ne faccia domanda, conclusosi il servizio di volontariato, il Comune può rilasciare per le finalità consentite dalla Legge un'attestazione circa il tipo di servizio prestato, il periodo e l'orario di svolgimento.

Articolo 12 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni di legge in materia.